

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale			
		n.	pag.	data	
► M1	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017	L 19	1	24.1.2018	
► M2	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017	L 41	4	14.2.2018	
► M3	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018	L 246	1	2.10.2018	
► M4	Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020	L 195	1	19.6.2020	
► M5	Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020	L 14	1	18.1.2021	
► M6	Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022	L 39	4	21.2.2022	
► M7	Regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione del 19 dicembre 2022	L 59	3	24.2.2023	
► M8	Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023	L 160	1	26.6.2023	
► M9	Regolamento delegato (UE) 2023/2070 della Commissione del 18 agosto 2023	L 239	1	28.9.2023	
► M10	Regolamento delegato (UE) 2024/163 della Commissione del 12 dicembre 2023	L 163	1	18.1.2024	

▼B

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA
COMMISSIONE
del 14 luglio 2016**

**che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze
strategiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

▼B*ALLEGATO***Paesi terzi ad alto rischio**

- I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

▼M10

n.	Paese terzo ad alto rischio ⁽¹⁾
1.	Afghanistan
2.	Barbados
3.	Burkina Faso
4.	Camerun
5.	Repubblica democratica del Congo
6.	Gibilterra
7.	Haiti
8.	Giamaica
9.	Mali
10.	Mozambico
11.	Myanmar
12.	Nigeria
13.	Panama
14.	Filippine
15.	Senegal
16.	Sud Africa
17.	Sud Sudan
18.	Siria
19.	Tanzania
20.	Trinidad e Tobago
21.	Uganda
22.	Emirati arabi uniti
23.	Vanuatu
24.	Vietnam
25.	Yemen

⁽¹⁾ Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.

▼B

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Iran

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Repubblica popolare democratica di Corea